REGOLAMENTO (CE) N. 3058/95 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1995

che proroga, nel 1996, l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3833/90, (CEE) n. 3835/90, (CEE), n. 3900/91 e (CE) n. 2651/95 recanti applicazione di preferenze tariffarie generalizzate a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo e che modifica alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 3282/94

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nell'ambito della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD), la Comunità europea ha presentato un'offerta concernente la concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti agricoli dei capitoli 1-24 della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo; che il trattamento preferenziale previsto da quest'offerta consiste, per talune merci soggette al regime degli scambi determinato dal regolamento (CEE) n. 3448/93 [1], in una riduzione dell'elemento fisso dell'onere imposto su tali merci in base di detto regolamento e, per i prodotti soggetti a dazio doganale unico, in una riduzione di tale dazio; che le importazioni preferenziali per i prodotti in questione potranno effettuarsi in generale senza limitazioni quantitative;

considerando che la funzione positiva del sistema, nel migliorare l'accesso dei paesi in via di sviluppo ai mercati dei paesi che concedono preferenze, è stata riconosciuta nella nona sessione del comitato speciale delle preferenze dell'UNCTAD; che in tale sede è stato convenuto che gli obiettivi del sistema di preferenze generalizzato non sarebbero stati pienamente raggiunti alla fine del 1980 e, conseguentemente, che occorrerebbe prorogarne la durata oltre il periodo iniziale, in quanto una revisione globale del sistema è stata avviata nel 1990;

considerando che la parte industriale del sistema comunitario di preferenze generalizzate è oggetto di un regolamento applicabile per un periodo di quattro anni e fondato sugli orientamenti decennali adottati dalla Comunità; che, tenuto conto delle particolarità dell'applicazione dei risultati dell'Uruguay Round per i prodotti contemplati dal presente regolamento, non sembra possibile prevedere un regolamento fondato sui nuovi orientamenti decennali per detti prodotti prima della fine del semestre del 1996; che è opportuno, di conseguenza, rinnovare a titolo transitorio per sei mesi il sistema esistente per i prodotti agricoli in attesa di un nuovo schema agricolo da applicare il 1° luglio 1996, fermo restando che gli importi annuali relativi alle importazioni preferenziali di cui all'articolo 7 e all'allegato I del regolamento (CEE) n. 3833/90 [2] sono, di conseguenza, ridotti della metà;

considerando che i paesi impegnati in programmi efficaci di lotta alla produzione e al traffico di droga devono poter continuare a beneficiare del regime più favorevole già concesso loro con il sistema precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3833/90, (CEE) n. 3835/90 [3], (CEE) n. 3900/91 [4], (CE) n. 3282/94 [5] e (CE) n. 2651/95 [6] recanti applicazione di preferenze tariffarie generalizzate a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo si applicano, mutatis mutandis, per il periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno 1996.

I riferimenti a date fissate per il 1995 e il 1996 nei regolamenti di cui al primo paragrafo si intendono fatti a date relative agli anni 1996 e 1997 rispettivamente.

Articolo 2

Gli importi fissi riportati nella colonna 5 dell'allegato I e i quantitativi di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 3833/90 sono ridotti del 50 %.

[1] GU n. L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.

[2] GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 86. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3282/94 (GU n. L 348 del 31. 12. 1994, pag. 57).

[3] GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 126. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3282/94 (GU n. L 348 del 31. 12. 1994, pag. 57).

[4] GU n. L 368 del 31. 12. 1990, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3282/94 (GU n. L 348 del 31. 12. 1994, pag. 57).

[5] GU n. L 348 del 31. 12. 1994, pag. 57. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2651/95 (GU n. L 273 del 16. 11. 1995, pag. 1).

[6] GU n. L 273 del 16. 11. 1995, pag. 1.

Articolo 3

Le modifiche tecniche indicate nell'allegato del presente regolamento sono apportate agli allegati dei regolamenti (CEE) n. 3833/90, (CEE) n. 3835/90, (CEE) n. 3900/91 e (CE) n. 3282/94.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1996.

Esso si applica fino al 30 giugno 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. ATIENZA SERNA

ALLEGATO

A. **Modifiche degli allegati del regolamento (CEE) n. 3833/90**

Nell'allegato I, colonna 4, al numero d'ordine 50.0015:

— cancellare «+ AD S/Z (1)».

Nell'allegato I, colonna 4, al numero d'ordine 50.0025:

— cancellare «+ AD S/Z (1)».

Nell'allegato I, colonna 2, al numero d'ordine 50.0030:

— sostituire: «ex 2101 10 11»

— con: «ex 2101 11 11».

Nell'allegato I, cancellare la nota (1).

Nell'allegato II, colonna 2, al numero d'ordine 52.0053:

— sostituire: «0207 31
0207 50 10»

— con: «0207 34
0207 36 81
0207 36 85».

Nell'allegato II, colonna 4, al numero d'ordine 52.0053:

— cancellare «(f)».

Nell'allegato II, cancellare la nota (f).

Nell'allegato II, colonna 2, al numero d'ordine 52 0090:

— sostituire: «0208 90 90»

— con: «0208 90 60
0208 90 80».

Nell'allegato II, colonna 2, al numero d'ordine 52.0110:

— sostituire: «0301 91 00»

— con: «0301 91 90».

Nell'allegato II, colonna 2, al numero d'ordine 52.0130:

— sostituire: «0302 11 00»

— con: «0302 11 90».

Nell'allegato II, colonna 2, al numero d'ordine 52.0180:

— sostituire: «0303 21 00»

— con: «0303 21 90».

Nell'allegato II, colonna 2, al numero d'ordine 52 0630:

— sostituire: «0602 99 30
0602 99 45
0602 99 49
0602 99 59
ex 0602 99 70
0602 99 91
ex 0602 99 99»

— con: «0602 90 30
0602 90 45
0602 90 49
0602 90 59
ex 0602 90 70
0602 90 91
ex 0602 90 99»

Nell'allegato II, colonna 2, al numero d'ordine 52.0640:

— sostituire: «ex 0602 99 70
ex 0602 99 99»

— con: «ex 0602 90 70
ex 0602 90 99».

Nell'allegato II, colonna 2, al numero d'ordine 52.1020:

— sostituire: «0804 40 10»

— con: «0804 40 20
0804 40 95».

Nell'allegato II, colonna 2, al numero d'ordine 52.1070:

— sostituire: «ex 0807 10 10»

— con: «ex 0807 11 00».

Nell'allegato II, colonna 2, al numero d'ordine 52.1140:

— sostituire: «0810 90 10»

— con: «0810 50 00».

Nell'allegato II, colonna 3, al numero d'ordine 52.1200:

— sostituire: «0810 90 10»

— con: «0810 50 00».

Nell'allegato II, colonna 3, al numero d'ordine 52.1210:

— sostituire: «0810 90 10»

— con: «0810 50 00».

Nell'allegato II, colonna 3, al numero d'ordine 52.1220:

— sostituire: «0810 90 10»

— con: «0810 50 00».

Nell'allegato II, colonna 3, al numero d'ordine 52.1250:

— sostituire: «0810 90 10»

— con: «0810 50 00».

Nell'allegato II, colonna 2, al numero d'ordine 52.1360:

— sostituire: «0901 40 00»

— con: «0901 90 90».

Nell'allegato II, colonne 2 e 3, al numero d'ordine 52.1680:

— inserire: «1302 19 05 Oleoresina di vaniglia».

Nell'allegato II, colonne da 1 a 4:

— cancellare i numeri d'ordine da 52.2190 A 52.2220.

Nell'allegato II, colonna 2, al numero d'ordine 52.2230:

— sostituire: «1520»

— con: «1520 00 00».

Nell'allegato II, colonna 2, al numero d'ordine 52.2300:

— sostituire: «1602 90 99»

— con: «1602 90 41
1602 90 98».

Nell'allegato II, nota del numero d'ordine 52.2495:

— sostituire: «MOB»

— con: «dazio specifico addizionale».

Nell'allegato II, colonna 2, al numero d'ordine 52.2600:

— inserire: «1904 20 91
1904 20 95
1904 20 99».

Nell'allegato II, colonna 2, al numero d'ordine 52.2760:

— sostituire: «ex 2004 90 99
ex 2004 90 99
ex 2004 90 99»

— con: «ex 2004 90 98
ex 2004 90 98
ex 2004 90 98».

Nell'allegato II, colonna 2, al numero d'ordine 52.2770:

— sostituire: «2005 30 00»

— con: «2005 90 75».

Nell'allegato II, colonna 3, al numero d'ordine 52.2820:

— sostituire: «0810 90 10»

— con: «0810 50 00».

Nell'allegato II, colonna 3, al numero d'ordine 52.2830:

— sostituire: «0810 90 10»

— con: «0810 50 00».

Nell'allegato II, colonna 3, al numero d'ordine 52.2840:

— sostituire: «0810 90 10»

— con: «0810 50 00».

Nell'allegato II, colonna 3, al numero d'ordine 52.2870:

— sostituire: «0810 90 10»

— con: «0810 50 00».

Nell'allegato II, colonna 3, al numero d'ordine 52.2880:

— sostituire: «0810 90 10»

— con: «0810 50 00».

Nell'allegato II, colonna 3, al numero d'ordine 52.2890:

— sostituire: «0810 90 10»

— con: «0810 50 00».

Nell'allegato II, colonna 2, al numero d'ordine 52.2900:

— sostituire: «2008 11 91»

— con: «2008 11 92
2008 11 94».

Nell'allegato II, colonna 2, al numero d'ordine 52.2920:

— sostituire: «2008 19 91»

— con: «2008 19 51
2008 19 59».

Nell'allegato II, colonna 3, al numero d'ordine 52.3140:

— sostituire: «0810 90 10»

— con: «0810 50 00».

Nell'allegato II, colonna 3, al numero d'ordine 52.3150:

— sostituire: «0810 90 10»

— con: «0810 50 00».

Nell'allegato II, colonna 3, al numero d'ordine 52.3160:

— sostituire: «0810 90 10»

— con: «0810 50 00».

Nell'allegato II, colonna 3, al numero d'ordine 52.3170:

— sostituire: «0810 90 10»

— con: «0810 50 00».

Nell'allegato II, colonna 3, al numero d'ordine 52.3240:

— sostituire: «0810 90 10»

— con: «0810 50 00».

Nell'allegato II, colonna 3, al numero d'ordine 52.3265:

— sostituire: «0810 90 10»

— con: «0810 50 00».

Nell'allegato II, colonna 3, al numero d'ordine 52.3280:

— sostituire: «0810 90 10»

— con: «0810 50 00».

Nell'allegato II, colonna 3, al numero d'ordine 52.3390:

— sostituire: «0810 90 10»

— con: «0810 50 00».

Nell'allegato II, colonna 3, al numero d'ordine 52.3400:

— sostituire: «0810 90 10»

— con: «0810 50 00».

Nell'allegato II, colonna 3, al numero d'ordine 52.3410:

— sostituire: «ex 2009 80 73
ex 2009 80 79
ex 2009 80 73
ex 2009 80 79
ex 2009 80 71»

— con: «2009 80 73
ex 2009 80 79
2009 80 71
ex 2009 80 79».

Nell'allegato II, colonna 3, al numero d'ordine 52.3410:

— sostituire: «0810 90 10»

— con: «0810 50 00».

Nell'allegato II, colonna 3, al numero d'ordine 52.3420:

— sostituire: «0810 90 10»

— con: «0810 50 00».

Nell'allegato II, colonna 3, al numero d'ordine 52.3430:

— sostituire: «0810 90 10»

— con: «0810 50 00».

Nell'allegato II, colonna 3, al numero d'ordine 52.3440:

— sostituire: «0810 90 10»

— con: «0810 50 00».

Nell'allegato II, colonna 3, al numero d'ordine 52.3450:

— sostituire: «0810 90 10»

— con: «0810 50 00».

Nell'allegato II, colonna 3, al numero d'ordine 52.3510:

— sostituire: «ex 2101 10 11
ex 2101 10 19»

— con: «ex 2101 11 11
ex 2101 11 19».

Nell'allegato II, colonna 3, al numero d'ordine 52.3720:

— sostituire: «ex 2208 90 58»

— con: «ex 2208 90 57».

Nell'allegato IV, colonna 2, al numero d'ordine 57.0095:

— sostituire: «0207 31
0207 50 10»

— con: «0207 34
0207 36 81
0207 36 85».

Nell'allegato IV, colonna 3, al numero d'ordine 57.0095:

— cancellare «([d])».

Nell'allegato IV, cancellare la nota ([d]).

Nell'allegato IV, colonna 2, al numero d'ordine 57.0120:

— sostituire: «0210 90 22»

— con: «0210 90 21
0210 90 29».

Nell'allegato IV, colonna 2, al numero d'ordine 57.0290:

— sostituire: «0712 10 00»

— con: «0712 90 05».

Nell'allegato IV, colonne 2 e 3, al numero d'ordine 57.0420:

— sostituire: «0804 40 10 Avocadi, dal 1° dicembre al 31 maggio»

— con: «0804 40 Avocadi».

Nell'allegato IV, colonne 1, 2 e 3:

— cancellare il numero d'ordine 57 0430.

Nell'allegato IV, colonna 2, al numero d'ordine 57.0470:

— sostituire: «0807 10 10
0807 10 90»

— con: «0807 11 00
0807 19 00».

Nell'allegato IV, colonna 2, al numero d'ordine 57.0490:

— sostituire: «0810 90 10»

— con: «0810 50 00».

Nell'allegato IV, colonne 1, 2 e 3:

— cancellare il numero d'ordine 57 0770.

Nell'allegato IV, colonna 2, al numero d'ordine 57.0780:

— sostituire: «1520»

— con: «1520 00 00».

Nell'allegato IV, colonna 2, al numero d'ordine 57 0810:

— sostituire: «1602 90 99»

— con: «1602 90 41
1602 90 98».

Nell'allegato IV, nella nota (1):

— sostituire: «MOB»

— con: «dazio specifico addizionale»

B. **Modifiche dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3835/90**

Nella colonna 2, al numero d'ordine 58.0095:

— sostituire: «0207 31
0207 50 10»

— con: «0207 34
0207 36 81
0207 36 85».

Nella colonna 3 al numero d'ordine 58.0095:

— cancellare «(d)».

Cancellare nota (d).

Nella colonna 2, al numero d'ordine 58.0290:

— sostituire: «0712 10 00»

— con: «0712 90 05».

Nelle colonne 2 e 3, al numero d'ordine 58.0420:

— sostituire: «0804 40 10 Avocadi, dal 1° dicembre al 31 maggio»

— con: «0804 40 Avocadi».

Nelle colonne 1, 2 e 3:

— cancellare il numero d'ordine 58 0430.

Nella colonna 2, al numero d'ordine 58 0470:

— sostituire: «0807 10 10
0807 10 90»

— con: «0807 11 00
0807 19 00».

Nella colonna 2, al numero d'ordine 58.0490:

— sostituire: «0810 90 10»

— con: «0810 50 00».

Nelle colonne 1, 2 e 3:

— cancellare il numero d'ordine 58 0770.

Nella colonna 2, al numero d'ordine 58.0780:

— sostituire: «1520»

— con: «1520 00 00».

Nella colonna 2, al numero d'ordine 58 0810:

— sostituire: «1602 90 99»

— con: «1602 90 41
1602 90 98».

Nella nota (1)

— sostituire: «MOB»

— con: «dazio specifico addizionale».

C. **Modifiche dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3900/91**

Nella colonna 1:

— sostituire: «0807 10 10
0807 10 90»

— con: «0807 11 00
0807 19 00».

Cancellare «1519» e designazione delle merci.

Nella colonna 1:

— sostituire: «1520»

— con: «1520 00 00».

D. **Modifiche dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3282/94**

Nella colonna 2, al numero d'ordine 52.0630:

— sostituire: «0602 99 30
0602 99 45
0602 99 49
0602 99 59
ex 0602 99 70
0602 99 91
ex 0602 99 99»

— con: «0602 90 30
0602 90 45
0602 90 49
0602 90 59
ex 0602 90 70
0602 90 91
ex 0602 90 99».

Nella colonna 2, al numero d'ordine 52.0640:

— sostituire: «ex 0602 99 70
ex 0602 99 99»

— con: «ex 0602 90 70
ex 0602 90 99».

nella colonna 2, al numero d'ordine 52.1020:

— sostituire: «0804 40 10»

— con: «0804 40 20
0804 40 95».

Nella colonna 3, al numero d'ordine 52.3265:

— sostituire: «0810 90 10»

— con: «0810 50 00».

Nella colonna 2, al numero d'ordine ex 52.3410»

— sostituire: «ex 2009 80 73»

— con: «2009 80 73».

Nelle colonne 2 e 3, al numero d'ordine ex 52.3410:

— sostituire:	«ex 2009 80 71	Succhi di altre frutta e di altrì ortraggi con zuccheri addizionati, esclusi succhi di albicocche e pesche»
— con:	«2009 80 71	Succhi di ciliege».